

dossier

XIX Legislatura

5 agosto 2026

Disposizioni in materia di protezione civile

A.C. 3076



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 675/2



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Progetti di legge n. 601/2

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AC0486b

INDICE

PREMESSA	3
-----------------------	----------

SCHEDE DI LETTURA

CAPO I – SEZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

▪ Articolo 1 (<i>Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile</i>)	7
---	---

SEZIONE II – PERSONALE NON DIRIGENZIALE

▪ Articolo 2 (<i>Trattamento economico del personale non dirigenziale</i>).....	14
▪ Articolo 3 (<i>Trattamento giuridico del personale non dirigenziale</i>).....	16

SEZIONE III – PERSONALE DIRIGENZIALE

▪ Articolo 4 (<i>Trattamento economico del personale dirigenziale</i>).....	19
▪ Articolo 5 (<i>Trattamento giuridico del personale dirigenziale</i>).....	20

CAPO II – RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ, DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

▪ Articolo 6 (<i>Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione civile</i>)	22
▪ Articolo 7 (<i>Relazione biennale alle Camere</i>).....	28
▪ Articolo 8 (<i>Clausola di invarianza finanziaria</i>).....	29

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, recante disposizioni in materia di protezione civile, è stato presentato al Senato che ne ha iniziato l'esame presso la Commissione 1^a (Affari Costituzionali) in sede redigente il 15 aprile 2026.

Nella seduta del 23 giugno 2026 è stata avanzata alla Presidenza della Commissione la richiesta di remissione in sede referente del disegno di legge. Dal momento che la richiesta era sostenuta dal prescritto numero di senatori, pari ad almeno un quinto dei componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, l'esame del provvedimento è proseguito in sede referente.

Il 22 luglio 2026 la Commissione ha concluso l'esame del disegno di legge dopo aver approvato alcune proposte emendative.

Il 4 agosto 2026 l'Assemblea del Senato ha approvato il disegno di legge nel testo modificato proposto dalla Commissione.

Schede di lettura

CAPO I – SEZIONE CONTRATTUALE DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Istituzione della sezione speciale del personale di protezione civile)

Il **comma 1** dell'**articolo 1** prevede, al primo periodo, che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce poi che al personale appartenente alle predette sezioni contrattuali si applicano le disposizioni del disegno di legge in commento e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

Nel corso dell'esame al Senato il primo periodo del **comma 1** è stato riformulato prevedendo che nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto "funzioni locali" e alla corrispondente area delle funzioni locali sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e Agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione.

Il **comma 2** dell'articolo 1 dispone quindi che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge in commento, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate:

a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi dei successivi articoli 3 e 5;

b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento in relazione all'impiego operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazioni, nonché l'orario di

lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, ai sensi dei successivi articoli 2 e 4.

Nel corso dell'esame al Senato la lettera b) del **comma 2** è stata riformulata prevedendo che l'oggetto della contrattazione collettiva, ai sensi della medesima, riguardi il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi degli articoli 2 e 4.

Il **comma 3** dell'articolo 1 prevede, infine, che le disposizioni del disegno di legge in commento si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il **comma 1** dell'**articolo 1** prevede, al primo periodo, che, nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione. Il secondo periodo del comma 1 stabilisce poi che al personale appartenente alle predette sezioni contrattuali si applicano le disposizioni del disegno di legge in commento e, in quanto compatibili, quelle del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Si rammenta in proposito che il comma 2 dell'articolo 40 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede, più in particolare, che siano definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza, e che, nell'ambito dei comparti di contrattazione, possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità¹.

Nel corso dell'esame da parte del Senato il primo periodo del **comma 1** è stato riformulato prevedendo che nell'ambito della contrattazione

¹ La disposizione prevede altresì, in particolare, che un'apposita area, o sezione contrattuale di un'area dirigenziale, riguarda la dirigenza del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.

collettiva relativa al comparto funzioni locali e alla corrispondente area delle funzioni locali sono istituite speciali sezioni contrattuali per il personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle strutture di protezione civile delle regioni, delle altre componenti regionali facenti parte del sistema di protezione civile, dei comuni, delle province e delle città metropolitane nonché degli altri enti e Agenzie appartenenti al medesimo comparto e alla corrispondente area, in modo da garantire la specificità dei compiti attribuiti e delle responsabilità assunte, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione.

Il **comma 2** dell'articolo 1 dispone quindi che, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del disegno di legge in commento, la contrattazione collettiva del comparto funzioni locali provvede a disciplinare, nei limiti delle risorse disponibili ad essa destinate:

- a) il trattamento giuridico nonché la specifica formazione, anche obbligatoria, ai sensi dei successivi articoli 3 e 5;
- b) il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento in relazione all'impiego operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, ai sensi dei successivi articoli 2 e 4.

Nel corso dell'esame al Senato la lettera b) del **comma 2** è stata riformulata prevedendo che l'oggetto della contrattazione collettiva, ai sensi della medesima, riguardi il trattamento economico, ivi incluse le indennità di funzione, di missione e di pronto intervento, l'utilizzo dei mezzi propri o dell'amministrazione, in relazione all'impiego operativo in attività di previsione, prevenzione, in vista degli eventi di cui all'articolo 7² del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, emergenza o in esercitazioni, nonché l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ivi incluse le turnazioni e la reperibilità, anche in deroga al

² Il richiamato articolo 7 individua gli eventi emergenziali di protezione civile stabilendo che essi si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d' intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24 (quest'ultima disposizione ha appunto ad oggetto la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale).

principio dell'omnicomprensività della retribuzione e fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214³, ai sensi degli articoli 2 e 4.

Il **comma 3** prevede, infine, che le disposizioni del disegno di legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La relazione di accompagnamento del disegno di legge rileva che l'intervento normativo in esame "incide sul comparto di contrattazione relativo alle funzioni locali", sottolineando che "le stesse Regioni hanno manifestato l'esigenza di istituire, con norma statale, una specifica sezione contrattuale destinata al personale delle strutture regionali di protezione civile."

La relazione ricorda poi, più specificamente, che tale esigenza "è stata rappresentata dalle Regioni sin dal 2021 (nota n. 866430 del 30 novembre 2021 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Commissione Protezione civile), quando, nel corso dell'emergenza Covid-19, era stata evidenziata la rilevanza delle strutture regionali di protezione civile all'interno del panorama nazionale in riferimento sia alla tutela della pubblica incolumità, sia alla gestione di più emergenze concomitanti, quali,

³ Il richiamato articolo 23-ter del citato decreto legge n. 201 del 2011 prevede che

"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spesa.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato."

ad esempio, quelle relative alla lotta antincendio”, e che a tale riguardo “le Regioni avevano rilevato che gli istituti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva del comparto non risultavano idonei a garantire un adeguato trattamento al personale impiegato nelle strutture regionali di protezione civile, data la sussistenza di limiti legati ad istituti quali il lavoro straordinario, i turni di reperibilità e le articolazioni dell’orario di lavoro; parimenti, era stata evidenziata la sofferenza degli organici dovuta all’assenza di adeguati istituti di tipo economico idonei ad incentivare il personale regionale a permanere in un contesto lavorativo così specializzato e gravoso, a fronte di una irragionevole equiparazione contrattuale, costituente, di contro, un disincentivo ad assumere un carico lavorativo e di responsabilità senza pari ... Pertanto, nel 2021, le Regioni, all’unanimità, avevano approvato apposita proposta normativa finalizzata ad istituire, nell’ambito della contrattazione collettiva Regioni e Autonomie Locali, una specifica sezione destinata al personale delle strutture regionali di protezione civile, al fine di disciplinare la specificità delle funzioni svolte attraverso istituti giuridici ed economici tesi a garantirne un efficace esercizio e a riconoscere il complesso della responsabilità e del contesto di riferimento, secondo principi di adeguatezza, proporzionalità e differenziazione ... ”.

La relazione rileva conclusivamente che l’istituzione, nell’ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali, di una sezione speciale relativa al personale di protezione civile appare quindi essenziale al fine “di assicurare la specializzazione del personale e, per tale via, offrire alla collettività un servizio più efficiente e maggiormente specializzato.”.

Sempre nella medesima relazione viene altresì ricordato che anche più recentemente, nel corso del 2025, “i temi correlati al personale di protezione civile e all’esigenza di assicurare una sua specializzazione sono stati affrontati dalla Commissione Protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome: nella riunione del 17.2.2025 è stato posto come punto all’ordine del giorno il confronto in merito all’inquadramento del personale della Protezione civile, con la valorizzazione, tra la documentazione rilevante, proprio della nota n. 866430 del 30 novembre 2021, a dimostrazione della perdurante attualità delle esigenze di tutela ivi rappresentate.”.

Infine, la predetta relazione sottolinea che l’esigenza di una specializzazione del personale di protezione civile si pone “non soltanto per il personale regionale, ma anche per quello locale.

Il codice della protezione civile alloca e regola, infatti, specifiche funzioni presso le Regioni (articolo 11 del d. lgs. n. 1 del 2018) e i Comuni (articolo 12 del d. lgs. n. 1 del 2018), con l’introduzione di disposizioni espressamente qualificate come espressione di principi fondamentali in

materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente (articolo 1, comma 3, d. lgs. n. 1 del 2018).

Tale regolazione influisce sulle modalità di svolgimento di funzioni espressamente regolate dal codice di protezione civile, rivolgendosi alle Regioni e ai Comuni quali autorità territoriali di protezione civile ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018 e componenti il Servizio nazionale di protezione civile (articolo 4 del decreto legislativo n. 1 del 2018), come tali titolari di essenziali attribuzioni conferite dalla norma statale (articoli 11 e 12 del d. lgs. n. 1 del 2018).”.

Con riferimento, in via ulteriore, ai profili attinenti al riparto costituzionale delle competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione si segnala che l'analisi tecnico normativa che accompagna il disegno di legge ritiene compatibile e coerente con il vigente quadro costituzionale l'intervento normativo in esame, sia in quanto lo stesso attiene alla definizione di *standard* di tutela in materia di protezione civile da garantire in ambito nazionale in maniera uniforme, sia, in ogni caso, in ragione del fatto che le disposizioni sul trattamento economico e giuridico del personale di protezione civile afferiscono alla materia ordinamento civile, regolando istituti concernenti lo svolgimento del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione.

A questo proposito va evidenziato come la giurisprudenza costituzionale abbia in più occasioni affermato che “[l]a materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e comprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro” (si vedano in tal senso Corte costituzionale n. 175 e n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 180 del 2015, n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014, n. 257 del 2020, n. 25 del 2021, n. 190 e n. 253 del 2022) e, con particolare riferimento ai profili attinenti al pubblico impiego contrattualizzato, che i principi fissati dalla legge statale in materia “costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale” (si veda in tal senso Corte costituzionale n. 154 del 2019, n. 232 e n. 81 del 2019, n. 234 del 2017, n. 225 e n. 77 del 2013 e n. 190 del 2022)⁴.

⁴ La giurisprudenza costituzionale ha altresì precisato che “il discrimine tra la materia dell'ordinamento civile e quella residuale dell'organizzazione amministrativa regionale sta nel fatto che quest'ultima si arresta “a monte”, cioè alla fase antecedente l'instaurazione del rapporto di lavoro, riguardando solo i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale, mentre ogni intervento legislativo “a valle”, incidente cioè sui rapporti lavorativi in essere, va ascritto alla materia dell'ordinamento civile. Appartengono alla competenza delle

Da ultimo la relazione tecnica che accompagna il disegno di legge, in merito all'articolo 1, evidenzia che le disposizioni dello stesso, assumendo rilievo sul piano meramente organizzativo, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non viene infatti modificata la consistenza della pianta organica degli enti regionali e locali, né si influisce sulle facoltà assunzionali, che continuano ad essere disciplinate dalla normativa settoriale; parimenti, le disposizioni non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento ai sensi degli articoli 40 e seguenti del già citato decreto legislativo n. 165 del 2001.⁵

regioni la disciplina delle procedure concorsuali (sentenza n. 140 del 2023) e l'utilizzo delle graduatorie (sentenza n. 267 del 2022), mentre è materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva al legislatore statale, la disciplina del trattamento economico, compreso quello accessorio, e giuridico dei dipendenti regionali che ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro ..." (si veda in tal senso Corte costituzionale n. 185 del 2024).

⁵ Si rammenta che l'articolo 18 della legge n. 167 del 2025 contiene una delega di portata generale finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile.

SEZIONE II – PERSONALE NON DIRIGENZIALE**Articolo 2*****(Trattamento economico del personale non dirigenziale)***

Il **comma 1** dell'**articolo 2** stabilisce che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

Il successivo **comma 2** dispone che, al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di emergenza o di esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1.

Nel corso dell'esame del Senato il comma 2 è stato modificato inserendo nello stesso, prima del riferimento alle attività di emergenza, il riferimento anche alle attività di previsione e prevenzione.

il **comma 3** prevede poi che al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.

Infine il **comma 4** prevede che la disciplina e l'importo delle indennità di cui ai commi precedenti sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

Nel corso dell'esame del Senato il comma 4 è stato modificato prevedendo che la contrattazione collettiva può operare anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Il **comma 1** dell'**articolo 2** stabilisce che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è riconosciuto il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento, integrato da un'indennità di funzione di base commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

Il successivo **comma 2** dispone che, al fine di garantire la prontezza operativa, al personale di cui al comma 1, incaricato di funzioni di coordinamento operativo nell'ambito di attività di emergenza o di

esercitazioni, nonché per la copertura di turnazioni nelle attività di pronto intervento, è riconosciuta un'indennità di funzione di pronto impiego aggiuntiva rispetto al trattamento economico e all'indennità di funzione di base di cui al comma 1.

Nel corso dell'esame del Senato il comma 2 è stato modificato, in correlazione con le modifiche apportate alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, inserendo nello stesso, prima del riferimento alle attività di emergenza, il riferimento anche alle attività di previsione e prevenzione.

Il **comma 3** prevede poi che al personale di cui al comma 1, chiamato a intervenire con compiti di coordinamento in emergenza, sul territorio di competenza o fuori da esso, è riconosciuta un'indennità di missione aggiuntiva rispetto alle indennità di cui ai commi 1 e 2.

Infine il **comma 4** prevede che la disciplina e l'importo delle indennità di cui ai commi precedenti sono definiti dalla contrattazione collettiva, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2.

Nel corso dell'esame del Senato il comma 4 è stato modificato prevedendo, in correlazione con le modifiche apportate alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, che la contrattazione collettiva può operare anche in deroga al principio dell'omnicomprensività della retribuzione in relazione alle indennità di cui ai precedenti commi 2 e 3.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge rileva che le disposizioni di cui all'articolo in commento si limitano a rinviare alla contrattazione collettiva del comparto delle Funzioni Locali la disciplina, con riguardo al personale non dirigenziale di protezione civile, del trattamento economico complessivo, ivi inclusa la disciplina e la quantificazione delle indennità previste. In particolare, a quest'ultimo proposito, si stabilisce il riconoscimento, a favore del personale non dirigenziale di protezione civile, di specifiche indennità connesse alle funzioni di protezione civile, che integrano il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento: indennità di funzione di base (comma 1), indennità di funzione di pronto impiego (comma 2) e indennità di missione (comma 3). Tali indennità possono essere riconosciute nei limiti delle risorse rese disponibili dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali nonché dalla contrattazione collettiva integrativa. Le disposizioni, infatti, non incidono sui vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, rimanendo ferma la devoluzione alla contrattazione collettiva della disciplina del trattamento economico e giuridico nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate per l'anno di riferimento ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001. La relazione tecnica rileva che già il [contratto collettivo per il comparto funzioni locali triennio 2019-2021](#) prevede un'apposita indennità correlata alle specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile (articolo 84). Le disposizioni in commento si limitano, dunque, a definire in modo più articolato il contesto ordinamentale.

Articolo 3 ***(Trattamento giuridico del personale non dirigenziale)***

Il **comma 1** dell'**articolo 3** prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.

Ai sensi del successivo **comma 2** la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

Infine il **comma 3** dispone che il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

Il **comma 1** dell'**articolo 3** prevede che al personale appartenente alla sezione contrattuale per il personale non dirigenziale di cui all'articolo 1 è garantita la tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio, anche in contesti emergenziali, nonché la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio.

Ai sensi del successivo **comma 2** la formazione continua e l'aggiornamento professionale del personale di cui al comma 1 sono obbligatori.

Infine il **comma 3** dispone che il personale di cui al comma 1 è soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse alle attività di protezione civile. Il personale di cui al comma 1 garantisce altresì la reperibilità e l'operatività in caso di necessità, concorrendo alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti

dell'organizzazione dell'orario di lavoro”⁶, ha ad oggetto la regolamentazione uniforme su tutto il territorio nazionale dei profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro, in attuazione della richiamata disciplina eurounitaria.

Inoltre, con specifico riferimento ai profili in esame, il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo stabilisce che, nei riguardi dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco⁷, le disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo n. 66 non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, così come individuate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica.

Infine si evidenzia che la relazione tecnica del disegno di legge rileva, con riferimento all'articolo in commento, che le disposizioni del medesimo, nel disciplinare il trattamento giuridico del personale non dirigenziale di protezione civile, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- a) l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie contratte in servizio già discende dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124⁸;
- b) la tutela legale per i procedimenti civili e penali nei quali il predetto personale sia coinvolto per ragioni di servizio è prevista dall'articolo 59 del contratto [collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali triennio 2019 – 2021](#);
- c) la formazione professionale discende dagli obiettivi di *performance* di ciascun dirigente, alla stregua di quanto chiarito dalla [direttiva](#) del 14 gennaio 2025 del Ministro per la pubblica amministrazione sulla “Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti” (si veda anche l'articolo

⁶ La disciplina contenuta nelle richiamate direttive 93/104/CE e 2000/34/CE è stata successivamente trasfusa nella direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. Le direttive del 1993 e del 2000 sono state abrogate dall'articolo 27 della direttiva del 2003.

⁷ Gli altri ambiti considerati dal richiamato comma 2 sono quelli relativi alle strutture giudiziarie, penitenziarie e a quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, alle biblioteche, ai musei e alle aree archeologiche dello Stato

⁸ Il richiamato decreto Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, reca il Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

13, comma 4-*bis*⁹, decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);

- d) la disciplina sull'orario di lavoro è già dettata dal decreto legislativo n. 66 del 2003, nei termini sopra precisati.

⁹ La disposizione richiamata è contenuta nel Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato a norma dell'[articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#). Il citato comma 4-*bis* dell'articolo 13 stabilisce che il dirigente cura la crescita professionale dei collaboratori, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui è responsabile.

SEZIONE III – PERSONALE DIRIGENZIALE**Articolo 4*****(Trattamento economico del personale dirigenziale)***

L'articolo 4 disciplina il **trattamento economico** dei **dirigenti di protezione civile**, appartenente alla specifica sezione contrattuale istituita nell'ambito della contrattazione collettiva relativa al comparto funzioni locali delle strutture di protezione civile delle regioni e degli altri enti appartenenti al medesimo comparto.

Il **comma 1** stabilisce che al **personale dirigenziale di protezione civile** appartenente alla specifica sezione contrattuale di cui all'articolo 1 (alla cui scheda si rinvia) spetta il **trattamento economico** previsto dal **contratto collettivo nazionale e decentrato di riferimento**, integrato da una **ulteriore indennità** commisurata alle funzioni di protezione civile svolte.

Sul punto, la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame osserva che, per quanto concerne la disciplina del suddetto trattamento economico, si rinvia alla contrattazione collettiva del comparto delle Funzioni Locali.

Il **comma 2** rimette alla **contrattazione collettiva**, in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame, la definizione della **disciplina e dell'importo** della suddetta indennità per particolari funzioni.

La relazione tecnica evidenzia che tali indennità possono essere riconosciute nei limiti delle risorse rese disponibili dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per il trattamento economico omnicomprensivo.

Articolo 5

(Trattamento giuridico del personale dirigenziale)

L'articolo 5 disciplina il **trattamento giuridico dei dirigenti di protezione civile**, con particolare riguardo alla **tutela assicurativa per infortuni e malattie**, nonché a quella **legale per eventuali giudizi civili e penali**, alla **formazione professionale**, al **conferimento di incarico dirigenziale** e all'**orario di lavoro**.

Il **comma 1** prevede che al personale rientrante nella sezione contrattuale per il **personale dirigenziale di protezione civile** di cui all'articolo 1 (si rinvia alla relativa scheda) sia garantita la **tutela assicurativa per gli infortuni e le malattie contratte in servizio** anche in contesti emergenziali (*id est* sia emergenziali sia non emergenziali). Al medesimo personale è, altresì, assicurata la **tutela legale per i procedimenti civili e penali** originati da ragioni di servizio.

Il **comma 2** stabilisce per il personale suddetto l'**obbligo di formazione continua e di aggiornamento professionale**.

Il **comma 3** dispone il **principio di rotazione** con riferimento all'**incarico dirigenziale di protezione civile**, sulla base di quanto disposto dalla contrattazione collettiva.

Il **comma 4** fa salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 66 del 2003, secondo cui le disposizioni ivi contenute **non trovano applicazione** in presenza di **particolari esigenze** inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile.

Il decreto legislativo n. 66 del 2003 disciplina in modo uniforme, su tutto il territorio nazionale, i principali profili del **rapporto di lavoro connessi all'organizzazione dell'orario di lavoro**, nel rispetto del ruolo della contrattazione collettiva.

Il testo definisce le nozioni fondamentali - come **orario di lavoro, riposo, lavoro straordinario, lavoro notturno e lavoro a turni** - e ne individua il campo di applicazione nei **settori pubblici e privati**, con alcune eccezioni specifiche.

Il decreto stabilisce, inoltre, i principi generali in materia di **durata normale e massima dell'orario di lavoro, lavoro straordinario, pause, riposo giornaliero e settimanale, ferie annuali e lavoro notturno**. Con riferimento a quest'ultimo, regola sia i limiti di durata sia le tutele previste per i lavoratori, comprese quelle relative alla salute, alla sicurezza e ai casi di esclusione o trasferimento al lavoro diurno.

In particolare, il sopra citato articolo 2, comma 2, stabilisce che **nei confronti dei servizi di protezione civile**, ivi inclusi quelli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato le disposizioni contenute nel decreto **non trovano applicazione in presenza di particolari esigenze** inerenti al servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di protezione civile, nonché degli altri servizi espletati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si evidenzia, altresì, che la disposizione demanda l'individuazione di tali particolari esigenze ad apposito decreto ministeriale che, ad oggi, non è stato emanato.

Il comma medesimo prevede, inoltre, che tale personale, ove necessario, assicuri la **reperibilità e l'operatività**, partecipando alle relative turnazioni secondo i limiti e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva.

CAPO II – RESPONSABILITÀ DELLE AUTORITÀ, DEL PERSONALE E DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 6

(Linee guida e responsabilità penale nelle attività di protezione civile)

L'articolo 6 inserisce nel **Codice della protezione civile** (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) i nuovi articoli **42-bis** e **42-ter**, recanti rispettivamente disposizioni in materia di **linee guida per l'esecuzione delle attività di protezione civile** e di **responsabilità penale colposa per morte o lesioni personali commesse nell'esercizio di tali attività**.

Nel dettaglio il nuovo articolo 42-bis – come **modificato nel corso dell'esame al Senato** - prevede che, con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di protezione civile, ove nominata, adottata ai sensi dell'articolo 15 del Codice della protezione civile, sentito l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile istituito con direttiva del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 7 dicembre 2023, siano elaborate **linee guida** recanti, da un lato, la definizione degli standard minimi di formazione e addestramento richiesti per il personale di protezione civile e, dall'altro, raccomandazioni nell'esecuzione delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo. La disposizione stabilisce inoltre che tali linee guida siano adottate entro dodici mesi dall'entrata in vigore della disposizione.

Si ricorda che l'articolo 15 del Codice della protezione civile disciplina gli atti di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

Occorre rilevare come la disposizione nulla preveda circa la procedura da seguire per l'eventuale aggiornamento delle stesse.

Rispetto al testo originariamente presentato, il Senato ha ampliato il contenuto delle linee guida, prevedendo che esse definiscano anche gli standard minimi di formazione e di addestramento del personale di protezione civile e introducendo un termine di dodici mesi per la loro adozione, mentre il testo iniziale si limitava a prevedere l'elaborazione di raccomandazioni per l'esecuzione delle attività di protezione civile.

Il nuovo articolo 42-ter – come **modificato dal Senato** - disciplina i profili di **responsabilità penale colposa** connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Il comma 1 dell'articolo 42-ter introduce una disciplina sulla non punibilità che si applica genericamente a tutti i **casi di reato colposo** commessi nell'esercizio delle attività di protezione civile, a patto che i fatti siano stati posti in essere dai soggetti definiti al comma 2.

Rispetto al testo originario del disegno di legge, che limitava l'applicazione della norma esclusivamente ai delitti di **omicidio colposo e lesioni personali colpose** di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, il testo approvato dal Senato amplia notevolmente l'ambito oggettivo della norma.

La disposizione stabilisce infatti che la punibilità è esclusa qualora siano state rispettate le **raccomandazioni contenute nelle linee guida** previste dall'articolo 42-bis o, in loro mancanza, le **buone pratiche** nelle attività di protezione civile. Tale causa di esclusione della punibilità è tuttavia condizionata dal fatto che le raccomandazioni o le buone pratiche risultino **adeguate alle specificità del caso concreto**, imponendo quindi una valutazione che tenga conto della reale situazione di fatto in cui l'agente si è trovato a operare. Questo meccanismo, che presenta analogie con la disciplina della responsabilità professionale sanitaria, mira a valorizzare l'osservanza di standard operativi riconosciuti per calibrare il giudizio di responsabilità penale rispetto alla crescente complessità delle attività di soccorso e prevenzione.

In altri termini, mentre il testo originario confermava l'applicabilità delle pene ordinarie salvo deroghe specifiche, il testo approvato dal Senato riformula il comma come una **clausola di non punibilità di portata generale** legata al rispetto della diligenza codificata nelle linee guida e nelle prassi del settore.

Il **comma 2** dell'articolo 42-ter, **nel testo approvato dal Senato**, **definisce l'ambito soggettivo necessario per l'applicazione della disciplina sulla responsabilità penale**, individuando tre categorie distinte di soggetti che operano nel sistema di protezione civile:

- la norma identifica **le autorità di protezione civile** nei soggetti indicati dall'articolo 3 del Codice, ovvero il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i Sindaci.
- **la categoria degli operatori di protezione civile** viene definita includendovi il personale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, sia dirigenziale che non dirigenziale e anche se in posizione di distacco o comando, i dipendenti inquadrati nelle

specifiche sezioni contrattuali delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e di altri enti o agenzie del comparto, nonché tutti i soggetti appartenenti alle strutture operative del Servizio nazionale e il personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno impegnato nel coordinamento dei soccorsi.

- la disposizione specifica che **la figura del volontario di protezione civile** comprende i legali rappresentanti delle organizzazioni, includendo esplicitamente il Sindaco per quanto concerne la rappresentanza dei gruppi comunali, oltre agli aderenti alle organizzazioni di volontariato, alle reti associative e agli altri enti del Terzo settore, come i gruppi comunali, intercomunali e provinciali, a condizione che siano iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile

In merito all'ambito soggettivo di applicazione, il testo originario del disegno di legge, al comma 4 dell'articolo 42-ter, forniva una definizione unitaria di "personale di protezione civile" che includeva i dipendenti del Dipartimento, quelli delle Regioni e degli enti locali appartenenti al comparto funzioni locali, nonché i membri delle strutture operative del Servizio nazionale. Al contrario, **il testo approvato dal senato** riorganizza la materia introducendo una distinzione analitica tra tre categorie: **autorità, operatori e volontari**. Mentre il testo originario poi non esplicitava i vertici istituzionali, il nuovo testo identifica chiaramente le autorità nel Presidente del Consiglio, nei Presidenti di regione e nei Sindaci. La categoria degli operatori viene sensibilmente ampliata dal Senato con l'inserimento del **personale della carriera prefettizia e dell'Amministrazione civile dell'interno** impegnato nel coordinamento dei soccorsi, figura non menzionata nel disegno di legge iniziale. Infine, per quanto riguarda i volontari, **il testo licenziato dal Senato** specifica dettagliatamente che la norma si applica ai legali rappresentanti delle organizzazioni, includendo espressamente il **Sindaco** per i gruppi comunali, e a tutti gli aderenti agli enti del Terzo settore e gruppi locali iscritti nell'elenco nazionale, superando la formulazione più generica del testo originario.

Il **comma 3** dell'articolo 42-ter, **nel testo approvato dal Senato**, introduce una specifica **limitazione della responsabilità penale** per i soggetti che operano nel sistema di protezione civile, stabilendo che **il volontario risponde dei reati colposi esclusivamente in caso di colpa grave**.

Questa disposizione prevede un regime di tutela differenziato anche per le altre figure coinvolte, precisando che **l'autorità di protezione civile e l'operatore di protezione civile rispondono parimenti solo per colpa grave**, ma tale limitazione è circoscritta esclusivamente ai fatti verificatisi a seguito di **misure ed interventi urgenti nella gestione dell'emergenza**. La norma agisce dunque come un filtro che, pur facendo salvo quanto previsto dal comma 1 in merito al rispetto delle linee guida e delle buone pratiche,

ancora il giudizio di responsabilità alla sussistenza di una **colpa qualificata dalla particolare gravità della condotta**, distinguendo tra la tutela del volontariato, che è generalizzata per le attività di protezione civile, e quella dei soggetti istituzionali o professionali, che è legata al peculiare **contesto di urgenza emergenziale**.

In ordine alla disciplina della responsabilità penale, il **testo licenziato dal Senato** apporta una modifica di rilievo sistematico attraverso l'introduzione, al comma 3 del nuovo articolo 42-ter, di una **clausola di limitazione della responsabilità alla sola colpa grave**. Tale previsione stabilisce che il **volontario di protezione civile** risponda delle fattispecie colpose esclusivamente in ipotesi di colpa grave; analogamente, le **autorità** e gli **operatori** beneficiano della medesima circoscrizione della responsabilità per i reati commessi nell'ambito di **misure ed interventi urgenti** finalizzati alla gestione dell'emergenza.

Al contrario, l'**originario schema del disegno di legge (A.S. 1779)** non contemplava alcun regime di favore basato sulla graduazione della colpa ai fini della punibilità generale. In tale versione, il comma 3 era integralmente preordinato alla sola tipizzazione dei **parametri di valutazione** di cui il giudice deve tener conto per l'accertamento e la graduazione della colpa — quali l'incertezza scientifica, il contesto d'urgenza e i limiti di risorse — senza tuttavia intaccare il parametro di imputazione ordinario.

Sotto il profilo del **perimetro di punibilità**, la disciplina d'iniziativa governativa rimaneva ancorata all'applicabilità delle pene edittali ordinarie previste dal codice penale per l'omicidio e le lesioni colpose. L'unica deroga sostanziale era costituita dalla **causa di esclusione della punibilità per sola imperizia**, configurata quale esimente legata al rispetto di linee guida o buone pratiche adeguate alla specificità del caso concreto.

In conclusione, l'intervento emendativo del Senato determina un **rafforzamento dello "scudo legale"** per i soggetti appartenenti al Servizio nazionale di protezione civile, elevando la soglia del rimprovero penale alla sola **colpa qualificata** (grave) per le condotte emergenziali e per l'attività del volontariato

La disposizione introduce quindi un meccanismo di esclusione della punibilità analogo a quello previsto in altri ambiti caratterizzati da elevata complessità tecnico-scientifica, valorizzando il rispetto di standard operativi riconosciuti.

La disciplina prevista dal nuovo articolo 42-ter presenta elementi di analogia con quella introdotta dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-Bianco), recante disposizioni in materia di sicurezza delle cure e responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.

La legge ha introdotto nel codice penale l'articolo 590-sexies, rubricato *Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*.

Tale disposizione prevede che, qualora i reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose siano commessi nell'esercizio della professione sanitaria, la punibilità è esclusa nei casi di imperizia quando siano state rispettate:

- le raccomandazioni previste dalle linee guida, come definite e pubblicate ai sensi di legge;
- ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, purché tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto.

La disciplina introdotta dalla **legge Gelli-Bianco** ha quindi attribuito alle linee guida e alle buone pratiche un ruolo centrale nella valutazione della responsabilità penale del sanitario, configurandole come parametri per l'accertamento della colpa professionale.

Ai fini dell'elaborazione delle linee guida, la legge prevede un sistema istituzionale articolato, fondato sul Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), coordinato dall'Istituto superiore di sanità, nel quale sono inserite le linee guida elaborate da società scientifiche ed enti accreditati.

Con riguardo a tale disciplina la **giurisprudenza** di legittimità ha sottolineato che l'esclusione della punibilità prevista dall'articolo 590-sexies c.p. opera esclusivamente nei casi di imperizia, restando ferma la responsabilità penale nelle ipotesi di negligenza o imprudenza (cfr., tra le altre, Cass. pen., Sez. Unite, 21 dicembre 2017, n. 8770). Sempre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che: «L'esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall'esercizio di attività medico-chirurgica: a) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza; b) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia, quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali; c) se l'evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto; d) se l'evento si è verificato per colpa grave da imperizia nell'esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell'atto medico» (C., S.U., 21.12.2017-22.2.2018, n. 8770; v. anche C., Sez. IV, 15-29.11.2018, n. 53453). Il rispetto delle linee-guida, come astrattamente previste, non rileva ex se quale circostanza di esonero dalla responsabilità dovendo queste essere adeguate alla situazione concreta e disattese in presenza di specifici fattori di rischio nel caso concreto (C., Sez. III, 24.9-4.11.2024, n. 40316: in tale ipotesi il sanitario risponde dell'evento solo quando l'errore sia non lieve). Ai fini del giudizio sul rispetto o meno delle linee guida o delle buone pratiche, il giudice deve infatti valutare la complessiva condotta del medico correlata all'intervento chirurgico (C., Sez. IV, 4-29.3.2021, n. 11719).

Il comma 4 dell'articolo 42-ter, nel testo approvato dal Senato, introduce un articolato catalogo di **parametri valutativi**, espressamente configurati come non tassativi, finalizzati all'**accertamento e alla determinazione del grado della colpa penale** nell'esercizio delle attività di protezione civile. La disposizione impone all'autorità giudiziaria di ponderare la **soglia di incertezza scientifica** e il **coefficiente di prevedibilità dell'evento lesivo**, unitamente al peculiare **contesto**

d'urgenza che ha informato le valutazioni e le decisioni assunte dal soggetto agente.

Sotto il profilo della responsabilità individuale, la norma attribuisce rilevanza allo **specifico ruolo ricoperto dall'agente** nell'ipotesi di cooperazione di più persone e a ogni altra circostanza fattuale necessaria per la **concreta verifica di esigibilità della condotta** richiesta dalle regole cautelari. Il sindacato giurisdizionale deve inoltre integrare l'esame dei limiti oggettivi derivanti non solo dalla disponibilità, ma anche dall'**attendibilità dei dati** e degli strumenti di monitoraggio e analisi, tenendo conto delle **capacità tecnologiche effettivamente fruibili** e dei vincoli strutturali correlati alla **disponibilità delle risorse umane, strumentali e finanziarie** a disposizione dell'operatore nel momento dell'intervento.

Sotto il profilo dell'accertamento della colpa e della determinazione del suo grado, il **comma 4** dell'articolo 42-ter risultante dall'esame del Senato **opera una sensibile integrazione dei parametri valutativi già previsti dall'originario comma 3** dell'articolo 42-ter, nella formulazione originaria del disegno di legge A.S. 1779, introducendo criteri volti a una più rigorosa perimetrazione del sindacato giurisdizionale sulle condotte emergenziali. Mentre la formulazione iniziale ancorava il giudizio alla soglia di **incertezza scientifica**, al **contesto d'urgenza** e ai limiti oggettivi di **risorse e tecnologie**, il testo licenziato dal Senato integra tali parametri con il riferimento esplicito al **livello di prevedibilità dell'evento** e alla verifica della **attendibilità** dei dati, superando la mera considerazione della loro disponibilità materiale. Di particolare rilievo è l'introduzione di criteri relativi alla cooperazione multisoggettiva, laddove si impone di valutare lo **specifico ruolo svolto dall'agente** nel concorso di più persone, unitamente a ogni circostanza utile per la **concreta verifica di esigibilità della condotta**, offrendo così al giudice uno statuto valutativo più analitico e aderente alle dinamiche operative e alle limitazioni funzionali tipiche del Servizio nazionale di protezione civile.

Articolo 7
(Relazione biennale alle Camere)

L'articolo 7– introdotto nel corso dell'esame del Senato - stabilisce che il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare presenti alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge con cadenza **biennale**.

Articolo 8
(Clausola di invarianza finanziaria)

■ L'**articolo 8** reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 8** stabilisce che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.